

TASI ANNO 2014

A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituita la TASI a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili prestati dal Comune, come individuati dal relativo Regolamento Comunale.

COME SI CALCOLA LA TASI:

La base imponibile degli immobili soggetti alla TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), che è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.L.vo n. 504/1992, e dei commi 4 e 5 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, così come segue:

FABBRICATI: Per i fabbricati iscritti in catasto il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare della rendita risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutata del 5%, i seguenti moltiplicatori:

- **160** = per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2 - C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10
- **140** = per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3 - C/4 e C/5
- **80** = per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5
- **80** = per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10
- **65** = per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5
- **55** = per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

AREE FABBRICABILI: Per le aree edificabili la base imponibile è pari al valore venale al 1° gennaio dell'anno d'imposizione (così come previsto per l'IMU). Non sono considerati edificabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli a titolo principale iscritti alla previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione per la coltivazione, la silvicoltura, la funghicoltura e l'allevamento di animali.

ABITAZIONE PRINCIPALE:

DEFINIZIONE: Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

PERTINENZE: Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

CONIUGE SUPERSITE: ai sensi dell'art. 540 del Codice Civile "Al coniuge è riservato il diritto di abitazione sulla casa familiare se di proprietà del defunto o comuni". Pertanto se il coniuge fosse esclusivo proprietario della residenza familiare, ovvero la casa fosse in comproprietà tra i coniugi, il coniuge superstite diviene l'unico soggetto passivo IMU in forza del diritto di abitazione conseguito quale legato ex lege (e quindi a prescindere dalla ripartizione della nuda proprietà tra gli eredi).

[ALIQUOTE E DETRAZIONI 2014](#)

[DETRAZIONE HANDICAP](#)

MODALITA' DI VERSAMENTO PER L'ANNO 2014:

- IL VERSAMENTO DEL TRIBUTO DOVUTO È EFFETTUATO IN AUTOLIQUIDAZIONE; A TAL FINE SARÀ RESO DISPONIBILE SUL SITO DEL COMUNE DI PINEROLO (WWW.COMUNE.PINEROLO.TO.IT) NELLA HOME PAGE, IL LINK "CALCOLO TASI ON LINE", PER POTER EFFETTUARE IL CALCOLO DEL TRIBUTO DOVUTO E LA STAMPA DEL RELATIVO MODELLO F24.

- IL VERSAMENTO È EFFETTUATO IN DUE RATE, DI CUI LA PRIMA IN **ACCONTO ENTRO IL 16 OTTOBRE**, IN MISURA PARI AL 50 PER CENTO DEL TRIBUTO TOTALE DOVUTO SULLA BASE DELL'ALIQUOTA E DELLE DETRAZIONI APPROVATE E PUBBLICATE SUL SITO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE ENTRO IL 18 SETTEMBRE 2014, E LA SECONDA, **ENTRO IL 16 DICEMBRE, A SALDO DEL TRIBUTO** COMPLESSIVAMENTE DOVUTO PER L'INTERO ANNO.

- IL PAGAMENTO SI PUO' EFFETTUATO:

A) CON APPOSITO BOLLETTINO POSTALE - CONTO CORRENTE N.: 1017381649 - INTESTATO A "PAGAMENTO TASI" (DISPONIBILE PRESSO TUTTI GLI UFFICI POSTALI), SUL QUALE SI DOVRÀ INDICARE IL CODICE ENTE (G674 - DEL COMUNE DI PINEROLO), E BARRARE LA CASELLINA "ACCONTO E/O "SALDO".

B) CON MODELLO F24 (DISPONIBILE, IN VERSIONE CARTACEA, PRESSO BANCHE, POSTE E AGENTI DELLA RISCOSSIONE, MENTRE IN FORMATO ELETTRONICO È DISPONIBILE SUL SITO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE)

SUL MODELLO F24 IL CONTRIBUENTE DOVRÀ INDICARE, IN CORRISPONDENZA DELLE SOMME DA VERSARE, I CODICI TRIBUTO ARTICOLATI PER TIPOLOGIA DI IMMOBILE E PER ENTE DESTINATARIO DEL GETTITO (COMUNE DI UBICAZIONE DEGLI IMMOBILI).

Il Codice Ente del Comune di Pinerolo " G674 ".

Importo minimo: il minimo da versare è pari a € 5,00 = per ciascun versamento. L'importo minimo è riferito all'imposta complessivamente dovuta e non all'importo delle singole rate, né ai singoli immobili.

Arrotondamento: L'importo da versare deve essere arrotondato all'euro nel seguente modo: fino a 49 centesimi si arrotonda per difetto, oltre 49 centesimi si arrotonda per eccesso (es. totale da versare € 100,49 diventa € 100,00; totale da versare €100,50 diventa €101,00).